


Sede: Via C. Alvaro 8 - 80072 POZZUOLI (NA) - Partita Iva 06321661214 - Codice Fiscale 96024110635

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - Via Nicola Amore n.2 - 80020 Casavatore (NA)

Comitato Coordinamento Aziendale per l'Accreditamento

(081) 18840164 - Pec: dipartimentoprevenzione@pec.aslnapoli2nord.it



Prot.

Casavatore 05..... Luglio 2018

Trasmissione a mezzo PEC

Spett.le Regione Campania
Al Direttore Generale per la Tutela della salute
e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale
Avv. Antonio Postiglione
Pec: dg.500400@pec.regione.campania.it

p.c.

Al Direttore Generale

Al Direttore U.O.C. Accreditamento

Oggetto: Quesito.

Procedura di accreditabilità strutture private per l'assistenza Diabetologia II Livello.

Premesso che:

- Con DCA 51/2017 e n.5/2018 è stata approvato il fabbisogno di strutture private per l'assistenza diabetologia di II livello, che prevede per quest'Azienda Sanitaria Locale l'individuazione di n.ro 7 Centri + 1 Ischia;
- Quest'Azienda Sanitaria con deliberazione n. 470 del 17.4.2018 ha preso atto della graduatoria dei Centri Diabetologici insistenti nel territorio della Asl Napoli 2 Nord, e dato mandato a CCAA di proseguire nelle verifiche degli ulteriori requisiti di accreditabilità dei Centri privati, che integrano l'offerta pubblica e la rete regionale dei centri di assistenza diabetologia di II livello, nei limiti e così come stabilito dal DCA 51/2017 integrato e modificato dal DCA5/2018;

Dato Atto che:

dalla disamina rapporti di verifica redatti dal Nucleo di Valutazione, è emerso per tutti i sette Centri l'assenza dell'asseveramento dei requisiti generali di cui alle RAG 38-39-40-41 (Verifica dei risultati) e RAG 42-43-44-45-46-47-48 (Miglioramento della qualità), in quanto ritenuti non valutabili e la proposta di un parere favorevole al rilascio del titolo di accreditamento istituzionale di classe 1 con riserva di verifica dell'attività e dei risultati a 12 mesi, ai sensi dell'art.5 del Regolamento I/2017;

le motivazioni esposte dal NUVA per l'accreditabilità ai sensi dell'art.5 del Regolamento I/2017 sono di seguito specificate:

- All'atto della verifica i Centri Diabetologici non avevano personale a pieno regime/tempo pieno e pazienti assistiti in carico come precedentemente all'interruzione del rapporto già contrattualizzato con l'ASL, avvenuto nel gennaio 2016;
- Obiettivo strategico aziendale è la qualità dell'assistenza e l'uniformità, su tutto il territorio aziendale degli standard assistenziali, come assunti nella Delibera aziendale n. 579 del 31/05/2017 avente ad

Prot. 190818/18

Casavatore 05 Luglio 2018

oggetto "PDTA percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali per la gestione integrata del diabete mellito e delle sue complicanze nel paziente adulto nell' ASL Napoli 2 Nord"; e per cui è stato chiesto alle strutture, ed accettato da queste, la presa d'atto e la condivisione del PDTA per il raggiungimento degli obiettivi di appropriatezza di cura e degli outcome di salute del paziente diabetico;

- c) Non è stato possibile, dunque, in questa fase, valutare i requisiti riferiti alle rag. delle check list di "Verifica dei risultati" e "Miglioramento della qualità" che il Nucleo ha definito "non valutabile";
- d) Le risorse umane disponibili, in tutti i Centri, seppur non a tempo pieno, sono risultate congrue con gli obiettivi assistenziali con cui il Centro inizia le attività (rif punto a) e che pertanto risulta equiparabile a Centro che "avvia nuove attività in struttura preesistente" (rif. Art. 5 Reg 1/07);
- e) L'impiego delle risorse umane è stato ritenuto accettabile, quindi, per la valutazione dei requisiti ulteriori con riserva della verifica dei risultati, fermo restando l'obbligo del Centro di adeguare gli standard del personale in rapporto al n° degli assistiti presi in carico, come previsto dalla Scheda ST6 dei requisiti specifici e sottoscritto dal Rappresentante Legale del Centro;


Considerato che

- i Centri Diabetologici in questione sono strutture già in attività alla data di entrata in vigore della Dgrc 7301/01, e che dal 1.1.2016 i contratti di servizio, in essere dal 2012, con quest'Azienda Sanitaria sono stati interrotti in virtù della Delibera 25 del 18.12.2016;
- il Comitato di Coordinamento Aziendale per Accreditamento, nella riunione del 25.6.2018 alla luce di quanto relazionato dal Nucleo di Valutazione e di quanto disciplinato dall'art.5 del Regolamento 1/2017, ha deciso di formulare uno specifico quesito alla Struttura Commissariale Regionale;

alla luce di quanto sopra esposto

si formula il seguente il seguente quesito:

- 1) Se la procedura di accreditamento prevista per le nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, in applicazione dell'art.5 del Regolamento 1/2007 è applicabile ai Centri Diabetologici dell'Asl Napoli 2 Nord, che all'atto delle verifiche per l'accreditabilità ai sensi dei DCA 51/2017 e n.5/2018 non avevano personale a pieno regime/tempo pieno e pazienti assistiti in carico; perché in caso contrario, tale circostanza non consentirebbe l'asseveramento dei requisiti di accreditamento di cui alle Rag. "Miglioramento della qualità" e "Verifica dei risultati";
- 2) Se per i Centri di Diabetologia (DCA 124/2012 Scheda ST6) deve essere applicato il seguente requisito, già previsto per altre tipologie di attività di cui alle schede ST1,ST2,ST3,ST4,ST7,ST8,ST9: "Possono essere intrattenute, per le strutture private, rapporti libero-professionali esulanti il rapporto di dipendenza fino al



Sede: Via C. Alvaro 8 – 80072 POZZUOLI (NA) - Partita Iva 06321661214 – Codice Fiscale 96024110635

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - Via Nicola Amore n.2 – 80020 Casavatore (NA)

Comitato Coordinamento Aziendale per l'Accreditamento
☎ (081) 18840164 – Pec: dipartimentoprevenzione@pec.aslnapoli2nord.it


Prot. 1908/18/18

Casavatore 05..... Luglio 2018

28% del personale globalmente destinato all'assistenza diretta, con l'esclusione del personale con compiti di direzione per il quale va comunque instaurato un rapporto di lavoro dipendente. Tale obbligo non riguarda i casi in cui i soggetti aventi compiti di direzione sanitaria rivestano la qualità di titolare, legale rappresentante o socio della struttura. Per tali soggetti, in ogni caso, è fatto divieto di esercitare detti compiti presso più di una struttura. Dall'obbligo del rapporto di dipendenza fino al 28% del personale globalmente destinato all'assistenza diretta sono esentate le strutture con dotazioni pari o inferiori a cinque unità lavorative”;

- 3) Se in via subordinata, nel caso di esito positivo dei quesiti di cui sopra, è possibile differire alla verifica a 12 mesi il possesso di tali requisiti;

In attesa di un Vostro cortese riscontro, è gradita l'occasione per inviare distinti saluti.



Per il Direttore Dipartimento di Prevenzione

Dr. Bianco Enrico